



***MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
DI GESTIONE E CONTROLLO DELLA
CARBONE COSTRUZIONI S.R.L.***

(ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

Parte Speciale VIII

Delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti

Giugno 2025

**PARTE SPECIALE – Delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai
contanti**

**DELITTI COMMESSI CON STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
(art. 25-octies.1)**

I delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti sono stati introdotti nel corpus del D. Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies.1, attraverso il D. Lgs. 184/2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021.

I Reati commessi con strumenti di pagamento diversi dai contanti sono: indebita utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 - ter c.p.); Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.); frode informatica (art.640 - ter c.p.).

La normativa, collocandosi nel solco attuativo della Direttiva (UE) n.2019/713 – relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti-introduce importanti modifiche non solo nel campo del diritto penale, ma anche sul fronte della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, avendo esteso la responsabilità dell'ente in relazione ad una nuova famiglia di reati-presupposto: i succitati delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, inseriti nel nuovo art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001.

La definizione di "*strumenti di pagamento diversi dai contanti*" è contenuta nell'art. 1 dello stesso D. Lgs. 184/2021, ai sensi del quale per "strumento di pagamento diverso dal contante" deve intendersi "ogni dispositivo, oggetto o record protetto, materiale o immateriale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali".

Si tratta, in altri termini, di mezzi di pagamento anche completamente dematerializzati, come gli strumenti di pagamento digitali aventi oggi una diffusione sempre più ampia. Tra questi, da segnalare, le apparecchiature o i dispositivi informatici che consentono trasferimento di denaro (come i POS più tradizionali, o i più recenti POS-Sumup) o le piattaforme di pagamento (come l'home banking, Paypal, PagoPA) o i servizi c.d. "m-payments" che consentono di effettuare operazioni di pagamento tramite smartphone o altri dispositivi mobili (es. Satispay, Google Pay, Amazon Pay, ecc.). La nozione, dunque, ha un perimetro molto ampio: contempla tutti i mezzi di pagamento che consentono di gestire flussi monetari in formato elettronico, nell'ottica di ricomprendervi anche nuovi canali, come le app mobile che consentono l'utilizzo di carte elettroniche prepagate, ticket restaurant elettronici, carte carburante, e così via.

Inoltre, sempre l'art. 1 del D. Lgs. 184/2021 – rinviando alla categoria normativa di "mezzi di scambio digitali" – comprende anche le "valute digitali", individuate come "una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è legata necessariamente a una valuta legalmente istituita e non possiede lo status giuridico di valuta o denaro, ma è accettata da persone fisiche o giuridiche come mezzo di scambio, e che può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente".

Il riferimento è, ad esempio, alle criptovalute come Bitcoin o Ethereum.

**PARTE SPECIALE – Delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai
contanti**

Fattispecie di reato previste dall'art. 25 – octies.1 del D. Lgs 231/2001

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512 bis c.c.)

**PARTE SPECIALE – Delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai
contanti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età. La norma punisce la condotta di chi altera un sistema informatico e l'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, informazioni, programmi di un sistema informatico; inoltre, se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, è prevista, quale condizione dell'aggravamento di pena per il delitto di frode informatica, la circostanza che la condotta incriminata produca un trasferimento di danaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Per completezza, si ritiene utile fornire una breve analisi degli elementi che, diversamente "combinati" dal legislatore, costituiscono questi reati.

Il soggetto attivo è sempre descritto come "*chiunque*"; dunque, si tratta di reati che possono essere commessi da tutti.

**PARTE SPECIALE – Delitti commessi con strumenti di pagamento diversi dai
contanti**

Le condotte considerate all'interno delle diverse fattispecie sono:

- L'uso indebito di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti;
- la falsificazione o l'alterazione;
- la detenzione, da intendersi come disponibilità di fatto;
- la cessione e l'acquisto;
- la produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- l'alterazione o l'illecito intervento su programmi contenuti all'interno di un sistema informatico.

L'oggetto materiale della condotta è costituito da:

- carte di credito o di pagamento o ogni altro strumento di pagamento diverso dal denaro in contanti;
- apparecchiature, dispositivi o programmi informatici costruite o progettate principalmente per la commissione reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, cioè dalla rappresentazione e volizione del fatto descritto nella norma; alcune disposizioni, tuttavia, accanto ad esso, richiedono anche un dolo specifico, consistente nella particolare finalità che il soggetto agente deve perseguire con la sua condotta (cfr. artt. 493 ter, 493 quater, 640 ter c.p.).

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento nell'ambito Società, in relazione alla natura ed all'attività svolta; le scarse possibilità di accadimento investono, comunque, l'area amministrativa e finanziaria, segnatamente sotto il profilo di possibili comportamenti erronei nella verifica dell'uso degli strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

Procedure a rischio

Con riferimento ai menzionati reati devono intendersi qui per riportate le procedure inserite nel relativo file "Procedure aziendali a rischio reati", a cui si rimanda.